

Titolo

Comportamenti discriminatori - art. 28 CGS - art. 2 dello Statuto FIGC – ratio – funzione preventiva e repressiva - nozione di comportamento discriminatorio – nozione coerente con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni internazionali

Descrizione

L'intero ordinamento sportivo - in questo conformandosi all'ordinamento internazionale, europeo e nazionale - è informato al principio di non discriminazione. In tal senso, come già ricordato da questa Corte federale (Corte federale di appello – Sezioni unite, n. 105 dell'11 maggio 2021), depongono sia l'art. 2 dello Statuto della FIGC, quinto comma, sia l'art. 28 del codice di giustizia sportiva (d'ora innanzi, CGS), dalla cui lettura emerge la volontà dell'ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così, Corte federale d'appello Sezioni Unite C.U. n. 90/CFA 2017/2018). In tale prospettiva, la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni europee ed internazionali (Convenzione di New York del 1966; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950; art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea; artt. 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 64/CFA/2021-2022/D

Presidente

Torsello

Relatore

Caso

Riferimenti normativi

art. 28 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0064 CFA del 31 gennaio 2022 (sig. Paolo Cortellini)